PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

# DECRETO DEL PRESIDENTE
# N. 67 DEL 07/05/2021

## OGGETTO

RINNOVO NOMINA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA SIG. IVANO CHIAPPONI

## IL PRESIDENTE

Visti:

- gli artt. 161 e 163 del D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- l’art. 138 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931;
- l’art. 249 e seguenti del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 635 del 06.05.1940;

Visti altresì:

- le istanze del Sig. Demos Morellini, Presidente dell'ARCI - CACCIA Sezione di Reggio Emilia e del Sig. Sergio Gandolfi, Presidente dell'ARCI - PESCA Sezione di Reggio Emilia, acquisite in data 15.03.2021 al prot. n. 6258, tendenti ad ottenere il rinnovo del Decreto di approvazione all'esercizio delle funzioni di Guardia Giurata Volontaria del sig. Chiapponi Ivano in materia di ittico/venatoria e competenza ambientale;

- il Certificato di Idoneità Tecnica rilasciato dalla Provincia di Reggio Emilia in data 3.02.1986 al sig. Chiapponi Ivano per la nomina a Guardia Giurata Volontaria Ittico-Venatoria e competenza Ambientale;

- l’attestazione di avvenuto Giuramento, prestato ai sensi di legge in data 25.11.1981;

Preso atto che la Questura di Reggio Emilia cat. 16.B/2021 - Div. P.A.S con nota Prot. 16348 del 26.03.2021, esprime parere favorevole al rinnovo del Decreto di nomina del sig. Chiapponi Ivano;

Considerato il nulla osta del Comandante della Polizia Provinciale al rinnovo del Decreto di nomina a Guardia Giurata Volontaria Ittico/Venatoria e competenza Ambientale in relazione alle risultanze istruttorie;

Richiamate:

- la L.R. n. 2 del 24.01.1977 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" che all'art. 14 espressamente recita: "Sono incaricati di fare osservare le disposizioni della presente legge ……, gli agenti giurati designati da enti ed associazioni riconosciute giuridicamente che abbiano per fini istituzionali la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.";

- la L.R. n. 24 del 02.09.1991 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752" che all'art. 16 espressamente recita: " La vigilanza sull'applicazione della presente legge compete ……, nonché alle guardie giurate designate da ….., enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell'ambiente.";

- la L.R. n. 6 del 02.04.1996 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993." che all'art. 21 espressamente recita: "La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ……., alle Guardie giurate nominate dagli Enti competenti e dalle associazioni di protezione ambientale.";

Considerato che il presente atto non comporta la necessità di effettuare impegni di spesa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

**DECRETA**

1. di rilasciare la nomina a Guardia Giurata Volontaria al sig. Chiapponi Ivano, in atti generalizzato,

con competenza in materia ITTICO - VENATORIA

e con estensione alle funzioni di vigilanza nelle seguenti materie ambientali:

- Art. 14 L.R. n. 2 del 24.01.1977 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco";

- Art. 16 L.R. n. 24 del 02.09.1991 " Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752";

- Art. 21 L.R. n. 6 del 02.04.1996 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993";

2. di dare atto che:

- il rilascio di cui al precedente punto 1) ha durata limitata ad anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto;
- La predetta Guardia è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in

particolare, all'esercizio della vigilanza secondo le Modalità di Servizio approvate dalla locale Questura;

- Il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione.

Allegato:

- parere di regolarità tecnica
- nulla osta Questura (riservato)

Reggio Emilia, lì 07/05/2021

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....
Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....